



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 1851 del 2010, proposto da: Alfano S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Ingrosso, Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

Il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Arzano - Casoria - Casavatore, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto in Napoli, via Cesario Console n. 3; il Comune di Casoria in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. William Esposito, con domicilio eletto in Napoli, c/o Tar Campania–Napoli, p.zza Municipio n. 64;

per l'annullamento

della nota prot. n. 156 del 27/01/2010 con la quale si comunica l'annullamento della delibera n. 3 del 04/04/2007, relativa alla indizione della gara a procedura ristretta per l'affidamento in concessione della progettazione, rifacimento,

adeguamento ed esercizio degli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva delle strutture funerarie.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Arzano - Casoria - Casavatore e di Comune di Casoria in persona del sindaco p.t.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con il presente ricorso la soc. Alfano srl si duole che il Consorzio intercomunale summenzionato abbia stabilito di annullare, in data 27.1.2010, la gara bandita il 4.4.2007 per le gestione della illuminazione delle strutture funerarie di cui al bando predetto.

2.- Articola, pertanto, sei motivi di gravame con cui deduce la violazione di legge ((DLgs 163/2006 art. 145; DPR 34/2000) e l'eccesso di potere, sotto molteplici profili. Ha depositato successiva memoria.

3.- L'amministrazione intercomunale ha provveduto a costituirsi. Ha depositato memoria.

3.1.- Si è altresì costituito il Comune di Casoria.

4.- All'udienza indicata, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

5.- Il ricorso è infondato.

5.1.- Preliminarmente va analizzata e disattesa la richiesta del Comune di Casoria di essere estromesso dal giudizio.

La richiesta va disattesa in quanto sarebbe *inutiliter data* posto che correttamente la parte ricorrente ha evocato in giudizio il Consorzio, provvedendo alla notifica presso i singoli Comuni, ma non in quanto tali, sebbene quali luogo di sede, rispettivamente (della articolazione locale) del consorzio stesso.

5.2. – Nel merito, come sopra indicato, il gravame è da respingere.

La parte ricorrente lamenta che l'amministrazione abbia erroneamente richiamato, a sostegno dell'auto-annullamento: il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande (inferiore al minimo di 52 giorni); la imprecisione nella individuazione della classifica di appartenenza dei lavori in base al DPR 34/2000; la commistione fra requisiti di partecipazione ed elementi valutabili ai fini del punteggio (con riferimento al piano economico finanziario); la mancata indicazione nel bando del prezzo da corrispondere al concessionario; il carattere "ormai datato" del piano economico finanziario della impresa Alfano; la violazione, infine, delle garanzie procedurali ex art. 7 L. 241/1990.

In realtà, la motivazione che sorregge l'autoannullamento è ancora più ampia e si raccorda ad alcuni elementi fattuali che già –da soli– legittimano la scelta della amministrazione.

Dalla determinazione gravata, infatti, si apprende che:

- la gara è stata bandita nell'aprile dell'anno 2007;
- sono state presentate due sole offerte e nominata la commissione, poi in parte dimissionaria;
- all'esito della esclusione di una, è rimasta in gara la sola attuale ricorrente Alfano;
- è seguita una lunga fase di "stasi", conclusasi con il provvedimento del 2010 di autoannullamento della gara predetta;
- la Alfano non ha evidenziato, nel corso del tempo, un interesse effettivo alla prosecuzione della gara (desumibile dalla mancata formalizzazione di istanze sollecitatorie).

Da questi elementi espressi nel provvedimento, emerge chiaramente che la gara, per il lungo periodo trascorso, aveva esaurito l'interesse della amministrazione alla sua effettuazione: lasso di tempo, peraltro, da interpretare in senso ancor più dilatato e rilevante già rispetto alla temporalizzazione voluta dalla L. 241/1990, atteso che le gare per l'attribuzione di pubblici lavori, servizi e forniture (ma in genere tutte le procedure concorsuali, cfr., l'art. 35 del DLgs 165/2001 in tema di "economicità e celerità di espletamento" dei pubblici concorsi) devono rispettare tempi ristretti di durata e, più in generale, il canone della continuità e tempestività delle operazioni selettive (tempestività che, *per incidens*, informa significativamente anche il relativo processo innanzi al G.A.).

E' allora dirimente il rilievo che nel provvedimento impugnato si legga che "*la gara versa in una situazione di sostanziale stasi, durante la quale la stessa partecipante [Alfano] non ha mostrato alcun interesse alla sua conclusione, mai difatti sollecitata; che proprio in considerazione del periodo di tempo trascorso e del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è venuto meno l'interesse pubblico alla conclusione della gara con la sua aggiudicazione, visto che le condizioni economiche dell'offerta, ivi in particolare il piano economico-finanziario, devono ritenersi ormai datate e non più coerenti agli attuali valori di mercato delle lavorazioni e gestioni richieste*".

5.3. – Nelle forme sentenziali concise, specialmente imposte nella materia degli appalti dal CPA (artt. 120 e seg.), può concludersi nel senso della legittimità dell'autoannullamento, sul presupposto, in tesi, che l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nel proseguire o meno una gara che, appena iniziata, non è riuscita a incanalarsi su binari di effettività, concentrazione e di conseguimento, in prospettiva, del risultato amministrativo utile.

Ancor più da condividere sono le ragioni espresse se si rapportano al dato che dalla gara "interrotta" e mai cadenzatamente proseguita, era emersa una sola offerta dell'unica concorrente (peraltro – sintomo evidente dello stato larvale della

procedura– anche da vagliare sotto il profilo della sua affidabilità per il dubbio, espresso nell’autoannullamento, della sua sottoposizione a misura interdittiva a contrarre con la p.A.) mentre nessun affidamento si era effettivamente radicato in capo alla Alfano che solo con una nota del 14.1.2010 ha inteso esprimere il suo interamento per lo stato della procedura.

In tale contesto, assume carattere insuperabile la determinazione gravata ove si interroga negativamente sulla congruenza ed attualità della offerta economica della Alfano.

Sul punto, la parte ricorrente assume che tale asserto motivazionale è irrazionale in quanto l’amministrazione avrebbe valutato come inattuale una offerta non esaminata, posto che non era stata ancora aperta la relativa busta.

Tale affermazione è però di agevole confutazione ove si rifletta che la non attualità della offerta è stata oggettivamente ipotizzata quale parametro astratto, correlato solo al tempo trascorso e non con riferimento alla consistenza economica di quanto in concreto indicato dalla Alfano: si tratta, giova sottolinearlo, di un criterio valutativo oggettivo che è proprio dell’Evidenza Pubblica tesa a selezionare l’offerta in termini sì di economicità, ma anche di complessiva congruità, stante la natura dell’ente appaltante, non privato soggetto, ma istituzione tesa al perseguimento di interessi pubblici. Non è quindi un fuor d’opera che l’amministrazione si sia preoccupata, in modo imparziale, di correlare negativamente l’offerta –qualunque essa fosse– alla attualità, in quanto ormai distante dalla sua formulazione.

Va infine rigettata la doglianza relativa alla mancata comunicazione in ordine al procedimento di autoannullamento soprattutto per quelle peculiari vicende fattuali summenzionate, evidenzianti una chiara eradicazione dell’interesse al prosieguo della stessa. In diversa prospettiva, va valorizzata (ancora una volta) la tempistica, posto che il 13 gennaio 2010 la istante ha domandato della procedura *d*

equa ed il 14 gennaio l'amministrazione ha, con l'autoannullamento contestato, (anche) risposto alla sua istanza. (Osserva, in diritto, la giurisprudenza: *'Fino alla stipula il procedimento d'evidenza pubblica ha carattere unitario, di talché l'eventuale annullamento dell'aggiudicazione non richiede l'avviso ex art. 7, l. 241 del 1990, trattandosi dell'atto conclusivo della procedura di gara che già di suo garantisce la partecipazione dei soggetti interessati, e non di provvedimento «di secondo grado»*': T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 novembre 2008, n. 10237).

La pregnanza (ed autonomia) dei rilievi indicati comporta l'assorbimento delle restanti censure e la reiezione del ricorso.

Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolarità dell'oggetto della lite.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore

Renata Emma Ianigro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)